



TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. Francesco Mazza Galanti Presidente

dott. Marina Pugliese Giudice rel.

dott. Manuela Casella Giudice

Nel procedimento N. 3952 / 2018 . V.G.

Promosso da

[REDACTED]

assistito e difeso dall'avv. [REDACTED]

elettivamente domiciliato in [REDACTED]

nei confronti di

[REDACTED]

assistito e difeso dall'avv. MAGGIANO LIANA

elettivamente domiciliato in VIA ASSAROTTI, 7/1 16122 GENOVA

con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova

Pronuncia il seguente

DECRETO

letti gli atti e i documenti;

sentita la relazione del giudice relatore;

Con ricorso ex art. 709 ter cpc depositato in data 16.5.2018 il signor [REDACTED] – dato atto che il Tribunale di Genova aveva emesso la sentenza di separazione giudiziale prima e quella di divorzio poi tra il ricorrente e la signora [REDACTED] disciplinando i rapporti tra i coniugi e la loro figlia minore [REDACTED] – chiedeva che ai sensi dell'art. 709 ter cpc il Tribunale adito adottasse ogni provvedimento ritenuto opportuno a tutela della figlia minore [REDACTED], ammonisse la signora [REDACTED] e disponesse il risarcimento del danno prodotto dalla resistente al



ricorrente ed alla loro figlia minore in conseguenza della intervenuta pubblicazione sul social network Facebook di fotografie ritraenti la minore senza il consenso del padre e senza quello dei Servizi Sociali affidatari;

il ricorrente, in particolare, lamentava che dette fotografie fossero state pubblicate da un amico della resistente (tale ██████████) in data 28.3.2016 e che la madre, anziché chiedere l'immediata rimozione delle fotografie come richiestole con numerose diffide dal signor ██████████, avesse approvato la pubblicazione dei post apponendovi un "mi piace", così violando il diritto all'immagine della figlia minore, in contrasto con l'art. 10 del codice civile, dell'art. 96 della legge sul diritto di autore (legge 633/1941), il decreto legislativo 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali, l'art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20.11.1989 ratificata in Italia con la legge 176/1991;

Con comparsa si costituiva la resistente, chiedendo il rigetto delle domanda avversaria e lamentando un atteggiamento astioso del signor ██████████ nei confronti della signora ██████████ aggravatosi dopo che la Corte di Appello di Genova, investita dell'appello avverso la sentenza di divorzio, aveva rigettato la richiesta di modifica del regime di permanenza della figlia presso i genitori presentata dal ██████████, confermando in particolare l'ampliamento della frequentazione materna stabilito dal giudice del divorzio rispetto a quanto previsto in sede di separazione;

in particolare, quanto alla domanda del ricorrente, evidenziava la resistente che non era stata lei a pubblicare le foto della figlia ██████████ su Facebook ma una terza persona (come peraltro riconosciuto dallo stesso ricorrente) ed affermava che si trattava in ogni caso di fotografie di gruppo dove la figura della minore era poco visibile; lamentava che il signor ██████████ – diversamente da quanto indicato in ricorso - prima di adire il Tribunale non le avesse affatto richiesto di intervenire presso il terzo per la rimozione delle foto, perché la madre così avrebbe senz'altro fatto, come in effetti aveva provveduto a fare dopo aver ricevuto la notifica del ricorso.

In via riconvenzionale la signora ██████████ chiedeva che il Tribunale ordinasse al signor ██████████ la cessazione di condotte svalutative e denigratorie sistematicamente tenute nei confronti della ██████████; lamentava in particolare che il signor ██████████ avesse cancellato dal diario, dai libri e dai quaderni della minore le etichette in cui compariva il cognome completo di ██████████



█ avesse cancellato dal diario scolastico della figlia l'indirizzo dell'abitazione materna, avesse cancellato dall'elenco degli adulti delegati al ritiro della figlia da scuola il nominativo del signor █ (attuale marito della signora █ e con la stessa coabitante) nonostante i Servizi Sociali affidatari avessero espresso il loro parere favorevole all'inserimento dell'█ tra quelle da abilitare al ritiro di █ da scuola.

Lamentava altresì la resistente che il signor █ si rifiutasse di consegnare la figlia █ alla nonna materna, ovvero al marito della signora █ quando la signora █ era impossibilitata a recarsi personalmente presso l'abitazione paterna per riprendere la minore (impedendo in tal modo alla signora █ di assolvere i suoi diversi impegni, ad esempio lavorativi); segnalava infine l'allarmante condotta del signor █ che in più circostanze aveva chiesto e ottenuto l'intervento delle Forze dell'Ordine in occasione del prelievo/accompagnamento di █ dalla casa della madre, quando la minore si trovava con signor █, anziché con la signora █ ingenerando malessere e agitazione nella minore.

Chiedeva inoltre la resistente una parziale modifica delle modalità e dei tempi di frequentazione della minore con i genitori (prevedendo che, quantomeno nel periodo scolastico, il passaggio di █ da un genitore all'altro avvenisse a scuola anziché presso le rispettive case).

Chiedeva di ammonire il signor █ ai sensi dell'art. 709 ter cpc ordinandogli l'immediata cessazione sia delle condotte svalutative nei confronti della madre, che dell'adozione unilaterale delle scelte importanti per la vita della minore e del ricorso strumentale alle Forze dell'Ordine in presenza della minore. Chiedeva di disporre ex art. 614 bis cpc la condanna del signor █ a corrispondere alla signora █ la somma di € 150,00 o quella meglio vista, ogni volta in cui il padre avesse omesso di affidare la figlia █ alle persone di fiducia espressamente delegate dalla madre, in caso di impedimento materno a presenziare (in particolare alla madre della signora █ ed al marito della signora █), nonché ogni volta che il signor █ avesse assunto unilateralmente scelte fondamentali per la vita della figlia, in assenza del consenso del Servizio affidatario e della madre della minore.



Chiedeva inizialmente anche la revoca del divieto di espatrio per la minore ed il rilascio del passaporto per la stessa stante il dissenso paterno (domande successivamente rinunciate all'udienza di comparizione delle parti).

All'udienza del 29.10.2018, fissata per la comparizione personale delle parti, la signora [REDACTED] dava preliminarmente atto di essere intervenuta sull'amico che aveva pubblicato le foto in cui compariva anche la figlia [REDACTED] ottenendo la rimozione del post contenente le foto di [REDACTED]; al riguardo le parti trovavano un accordo secondo cui "ciascuno dei genitori si asterrà dal pubblicare sui social media fotografie di [REDACTED] e nel caso in cui dovesse venire a conoscenza del fatto che terze persone hanno pubblicato immagini della bambina, si farà immediatamente parte diligente presso la terza persona (ove si trovi nella sua sfera di competenza) perché rimuova l'immagine di [REDACTED], comunicandolo all'altro genitore. Nel caso in cui la pubblicazione della foto sia dipesa da persone estranee alla sfera dei genitori, i genitori concorderanno tra loro le misure ritenute più opportune per ottenere la rimozione delle immagini di [REDACTED]".

Va pertanto rilevata la cessazione della materia del contendere in relazione alla questione della pubblicazione delle foto di [REDACTED] oggetto del ricorso: ai fini della disciplina delle spese di lite, deve peraltro osservarsi che la domanda diretta ad ottenere la rimozione della foto era stata erroneamente diretta dal ricorrente nei confronti della resistente, posto che, secondo quanto premesso dallo stesso [REDACTED], era stata una persona diversa dalla signora [REDACTED] a postare le fotografie di [REDACTED] su Facebook e la madre ne era semplicemente venuta successivamente a conoscenza (avendo espresso al riguardo il suo gradimento con il "like"). Nessuna ammonizione deve e può pertanto essere fatta al riguardo alla signora [REDACTED], che peraltro, appena ricevuta la notifica del ricorso, si è fatta parte attiva presso [REDACTED] (autore del post non gradito dal [REDACTED]) ottenendone la rimozione.

Le parti all'udienza del 29.10.2018 hanno parimenti concordato che, a modifica delle modalità di visita in atto, i week end di rispettiva competenza partano dal venerdì (dall'uscita di scuola di [REDACTED]) anziché dal sabato mattina. I genitori hanno infine concordato che [REDACTED] trascorra con ciascuno dei genitori quattro settimane di vacanza estiva, di cui almeno due consecutive.



All'udienza il padre non negava affatto di aver più volte chiamato le Forze dell'Ordine perché intervenissero in occasione dello scambio di [REDACTED] da un genitore, ritenendo di essere questa sua scelta ampiamente giustificata dal fatto che quando si era recato presso la casa materna a riprendere con sé la figlia [REDACTED], anziché trovare la signora [REDACTED] aveva trovato la bambina con il marito della stessa signora [REDACTED]. Il signor [REDACTED] nemmeno negava di aver cancellato il nominativo del signor [REDACTED] dall'elenco delle persone legittimate al ritiro della minore da scuola, affermando di non essere d'accordo circa la possibilità che lo stesso venisse autorizzato a farlo, perché ciò avrebbe potuto ingenerare nell'ambiente scolastico di [REDACTED] una situazione di confusione circa l'effettivo ruolo del signor [REDACTED] (che lungi dall'essere il padre di [REDACTED], era solo il marito della madre della bambina).

All'udienza la difesa del ricorrente eccepiva l'incompetenza funzionale del TO sulla questione del ritiro della bambina da scuola, essendo semmai competente sulla questione il Giudice Tutelare

Ciò premesso, osserva il Collegio che le condotte del signor [REDACTED] lamentate da parte resistente in comparsa, non sono state nemmeno contestate dal ricorrente che, anzi, ha affermato il proprio "buon diritto" a tenerle, manifestando così la totale assenza di consapevolezza circa i possibili effetti psicologici negativi sulla minore della sua condotta ostruzionistica e non collaborativa nei confronti della madre della minore e delle figure familiari che coadiuvano la signora [REDACTED] nella gestione della bambina (in particolare del marito signor [REDACTED] con cui la minore [REDACTED] ora stabilmente abita nei periodi di spettanza materna), né sullo stato d'ansia e di agitazione derivabile alla minore dall'intervento delle Forze dell'Ordine reiteratamente richiesto dal [REDACTED] in presenza della piccola [REDACTED] per risolvere problemi riguardanti la gestione della minore, agevolmente affrontabili con il semplice buon senso.

Si osserva inoltre che il signor [REDACTED], a giustificazione della operata cancellazione del nominativo del signor [REDACTED] dall'elenco delle persone delegate per il ritiro di [REDACTED] da scuola, lungi dal preoccuparsi di possibili disagi per la minore, ha dimostrato di avere a cuore esclusivamente il suo personale "amor proprio", intendendo principalmente evitare che presso la scuola di [REDACTED] si potesse ingenerare confusione circa il ruolo del signor [REDACTED] (marito della [REDACTED]) rispetto a quello del padre della bambina.



In realtà – come evidenziato e documentato da parte resistente – l’inserimento del nominativo del signor [REDACTED] tra i soggetti delegati a ritirare la bambina da scuola (al pari del nonno e dello zio paterni coabitanti con il signor [REDACTED] e della nonna materna) non risulta in alcun modo nocivo per [REDACTED] (la quale peraltro, come già evidenziato, ormai abita unitamente alla madre [REDACTED] tanto che i Servizi Sociali affidatari hanno espresso il loro parere favorevole al riguardo (cfr. produzione [REDACTED]: nel caso in esame la circostanza che la minore sia tuttora affidata ai Servizi Sociali del Comune di Genova comporta peraltro che, in caso di contrasto tra i genitori su questioni come quella in esame, siano i Servizi Sociali affidatari ad adottare per la minore la soluzione di maggior interesse per la stessa. Il nominativo del signor [REDACTED] (originariamente presente nell’elenco dei soggetti delegati al ritiro della minore [REDACTED] presso [REDACTED] predisposto dai genitori con l’assenso dei Servizi Sociali affidatari e successivamente unilateralmente cancellato dal signor [REDACTED]) andrà pertanto ripristinato, avendo già ricevuto l’assenso del Servizio affidatario.

Le condotte sopra indicate – lamentate dalla resistente e non contestate dal resistente- si pongono in evidente contrasto con i diritti della figlia minore [REDACTED] (come delineati dall’art. 315 bis c.c.): il signor [REDACTED] va pertanto ammonito ai sensi dell’art. 709 ter cpc in modo che si astenga dal tenerle in futuro, al fine di garantire a [REDACTED] il diritto ad un rapporto familiare sereno anche con la madre: in particolare dovrà astenersi dal cancellare dal diario e dal materiale scolastico di [REDACTED] i riferimenti materni (cognome [REDACTED], indirizzo materno); dall’assumere unilateralmente scelte riguardanti la figlia minore riguardanti la sfera medica, scolastica e religiosa in assenza di previo accordo con la madre e con i Servizi Sociali del Comune di Genova affidatari della minore (ivi compresa la cancellazione del nominativo della nonna materna e del signor [REDACTED] dall’elenco delle persone incaricate al ritiro della figlia da scuola); dal rifiutare la necessaria collaborazione con la madre signora [REDACTED] nella gestione della figlia ed in particolare di affidare la figlia minore [REDACTED] a persone di fiducia della madre signora [REDACTED] da questa a ciò delegate (madre e marito della signora [REDACTED]) in caso di indisponibilità della signora [REDACTED] a intervenire personalmente; dal richiedere l’ultroneo intervento delle Forze dell’Ordine alla presenza della figlia minore [REDACTED]



A tutela della minore [REDACTED] ritiene inoltre il Collegio di dover prevedere a carico del signor [REDACTED] l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 614 bis cpc ogni volta in cui il signor [REDACTED] dovesse nuovamente porre in essere le condotte sopraindicate, ritenute lesive del diritto della minore ad un rapporto materno sereno e protetto, quantificando la somma dovuta dal signor [REDACTED] alla signora [REDACTED] per ogni violazione o inosservanza degli obblighi così delineati in € 50,00.

Le spese di lite del presente procedimento vengono compensate tra le parti per 1/3 in considerazione del parziale accordo cui le parti sono giunte all'udienza del 29.10.2018 e poste per i restanti 2/3 a carico del signor [REDACTED] considerazione della sua soccombenza sulle altre questioni.

P.Q.M.

Il Tribunale di Genova, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando:

-prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti all'udienza del 29.10.2018 a parziale modifica delle condizioni di divorzio in vigore tra le parti in punto modalità di visita della figlia minore [REDACTED] e dispone che i week end di rispettiva competenza dei genitori partiranno anziché dal sabato mattina, dal venerdì all'uscita di scuola di [REDACTED]. Inoltre [REDACTED] trascorrerà con ciascuno dei genitori quattro settimane di vacanza estiva, di cui almeno due consecutive;

- prende atto dell'accordo tra le parti secondo cui ciascuno dei genitori si asterrà dal pubblicare sui social media fotografie di [REDACTED] e, nel caso in cui dovesse venire a conoscenza del fatto che terze persone hanno pubblicato immagini della bambina, ciascuno dei genitori si farà immediatamente parte diligente presso la terza persona (ove si trovi nella sua sfera di competenza) perché rimuova l'immagine di [REDACTED], comunicandolo all'altro genitore. Nel caso in cui la pubblicazione della foto sia dipesa da persone estranee alla sfera dei genitori, i genitori concorderanno tra loro le misure ritenute più opportune per ottenere la rimozione delle immagini di [REDACTED]

- visto l'art. 709 ter cpc ammonisce il signor [REDACTED] affinché: si astenga dal tenere condotte svalutative della figura materna ed in particolare che si astenga dal cancellare dal diario e dal materiale scolastico di [REDACTED] i riferimenti materni (cognome [REDACTED], indirizzo materno); si



astenga dall'assumere unilateralmente scelte riguardanti la figlia minore relative alla sfera medica, scolastica e religiosa in assenza di previo accordo con la madre e con i Servizi Sociali del Comune di Genova affidatari della minore (ivi compresa la cancellazione del nominativo della nonna materna e/o del signor [REDACTED] dall'elenco delle persone incaricare al ritiro di [REDACTED] da scuola); si astenga dal rifiutare la necessaria collaborazione con la madre signora [REDACTED] nella gestione della figlia [REDACTED] ed in particolare si astenga dal rifiutare di affidare la minore [REDACTED] alla signora [REDACTED] (rispettivamente madre e marito della signora [REDACTED]) se a ciò delegati dalla signora [REDACTED] in caso di indisponibilità della stessa a intervenire personalmente nella consegna e/o nella presa in consegna della figlia; si astenga dal richiedere l'ultroneo intervento delle Forze dell'Ordine alla presenza della figlia minore [REDACTED] per questioni relative alla gestione della minore stessa.

-visto l'art. 614 bis cpc fissa in € 50,00 la somma che il padre signor [REDACTED] dovrà versare alla madre signora [REDACTED] per ogni violazione o inosservanza successiva all'emissione del presente provvedimento inerente la figlia [REDACTED] ed in particolare:

- €50,00 ogni volta che il padre depenni e/o cancelli dal diario e/o dal materiale scolastico di [REDACTED] i riferimenti materni ([REDACTED]);

-€ 50,00 ogni volta che il padre assuma unilateralmente scelte riguardanti la figlia minore [REDACTED] relative alla sua sfera medica, scolastica e religiosa in assenza di previo accordo con la madre e con i Servizi Sociali del Comune di Genova affidatari della minore (ivi compresa la cancellazione del nominativo della nonna materna e/o del signor [REDACTED] dall'elenco delle persone incaricare al ritiro di [REDACTED] da scuola);

-€ 50,00 ogni volta che il padre rifiuti di affidare la minore [REDACTED] alla signora [REDACTED] [REDACTED] (rispettivamente madre e marito della signora [REDACTED]) se a ciò delegati dalla signora [REDACTED], in caso di indisponibilità della stessa a intervenire personalmente;

-€50,00 ogni volta che il padre richieda l'ultroneo intervento delle Forze dell'Ordine alla presenza della figlia minore [REDACTED] per questioni relative alla gestione della minore stessa.



Compensa tra le parti le spese processuali del presente procedimento per 1/3 e pone i restanti 2/3 pari ad € 2000,00, oltre IVA e CPA di legge, a carico del signor M [REDACTED] ed a favore della signora M [REDACTED].

Manda alla Cancelleria per la comunicazione.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio dell'8.11.2018

Il Presidente dott.Francesco Mazza Galanti

